

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1988, n. 2

Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987

(b.u. 12 gennaio 1988, n. 2)

omissis ⁽¹⁾

Art. 22

Attività sociali, culturali e ricreative

1. Al fine di favorire lo sviluppo, lo svolgimento e l'incremento delle attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo-assistenziale dei propri dipendenti, anche per il tramite di organismi ricreativi dagli stessi costituiti, la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire a favore dei medesimi organismi mediante la concessione annuale di contributi finanziari nonché l'uso gratuito di locali ed altri beni e servizi appartenenti al patrimonio provinciale che abbiano come fine l'attuazione di iniziative dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero dei medesimi dipendenti ed altresì a sviluppare le loro qualità intellettuali, fisiche e culturali.

2. I contributi e le prestazioni di cui al primo comma saranno concessi a richiesta, su conforme parere della commissione per l'organizzazione e il personale, in proporzione al numero degli iscritti e comunque nella misura massima di lire 5.000 per ogni dipendente di ruolo in servizio alla data del primo gennaio di ogni anno, previa sottoscrizione di apposito disciplinare che regolamenti l'uso dei beni e dei servizi e su presentazione da parte dei consigli direttivi degli organismi di cui al primo comma del conto consuntivo dell'anno precedente, del bilancio preventivo nonché del programma di attività per l'anno di riferimento.

3. Al fine di consentire in rappresentanza della Provincia la partecipazione a competizioni e gare sportive di natura diversa, ai dipendenti provinciali iscritti agli organismi di cui al presente articolo possono essere concessi, limitatamente ai giorni in cui si effettuano le gare e con la disciplina di cui all'articolo 137 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, permessi straordinari retribuiti fino ad un massimo di cinque giorni l'anno.

Art. 23

omissis ⁽²⁾

NOTE

(1) Fatta eccezione per gli articoli 22 e 23 questa legge è stata abrogata dall'art. 78 e allegato C, n. 52 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.

(2) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 28 novembre 1978, n. 50, abrogativo dell'art. 4 della l.p. 13 aprile 1981, n. 5, modificativo dell'art. 5 della l.p. 15 dicembre 1980, n. 35 e degli articoli 26, 30, 32, 34, 37, 39, 54, 59, 65, 75, 81, 82, 113, 121, 133, 143 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12, dell'allegato A alla l.p. 3 settembre 1984, n. 8, dell'art. 7 della l.p. 8 giugno 1987, n. 10 e dell'art. 8 della l.p. 23 novembre 1983, n. 41.